

UFFICIO CENTRALE REGIONALE

L'Ufficio Centrale Regionale, di seguito al paragrafo 16 del "verbale delle operazioni", alle ore 16.00, del 30 giugno 2015:

➤ **dato atto** che sino ad oggi sono state depositate le seguenti note prodotte da:

- avv.ti Michele Laforgia, Giovanni Di Cagno e Francesco Paolo Bello, in nome e per conto dell'avv. Davide Bellomo, in data 15.6.2015 (a cui è allegata una nota dell'11.6.2015 sottoscritta dal "*Cons. Reg. Avv. Davide Bellomo*", diretta per competenza ad alcuni organi ed uffici regionali e a questo ufficio solo per conoscenza);

- avv. Gabriele Bavaro e dott.ssa Francesca Ferri, in nome e per conto di Ferri Francesca, in data 16.6.2015

- avv. Giovanni Vittorio Nardelli, in nome, per conto e nell'interesse dell'avv. Loredana Capone, in data 17.6.2015;

- avv. Giovanni Lucio Smaldone, in nome, per conto e nell'interesse della dott.ssa Anna Maurodinoia, in data 22.6.2015;

- avv. Gabriele Bavaro e dott.ssa Francesca Ferri, in nome e per conto di Ferri Francesca, in data 23.6.2015

- avv. Pietro Magno e dott. Ciro Argese, per conto e nell'interesse di Argese Ciro, in data 23.6.2015;

- avv. Fabiano Amati, nel proprio interesse, in data 23.6.2015;


- sig. Antonio Paolo Scalera, nel proprio interesse, in data 27.6.2015

- sig.ra Ferri Francesca, nel proprio interesse, in data 29.6.2015;


➤ **precisato:**

- che la nota degli avvocati Michele Laforgia, Giovanni Di Cagno e Francesco Paolo Bello, in nome e per conto dell'avv. Davide Bellomo, in data 15.6.2015, è diretta solo "*per conoscenza*" a questo Ufficio Centrale Regionale;

- che con la nota del 16.6.2015 dell'avv. G. Bavaro si chiede a questo Ufficio Centrale Regionale di "*applicare - nell'espletamento delle operazioni di cui all'art. 15 della legge n. 108/68 come modificata dalle successive due leggi regionali n. 2/2015 e n. 7/2015 - il comma 8 bis introdotto nella legge elettorale per l'effetto dell'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, nella seduta del 26.2.2015 dell'emendamento n. 34...*" ovvero ed in subordine di sospendere le operazioni elettorali "*in modo da consentire al competente ufficio regionale (che legge per conoscenza) di procedere alla pubblicazione anche di tale comma 8-bis...*";




- che analoga richiesta - ancorché qualificata come *“istanza di correzione di errore materiale della Legge Regione Puglia n. 7/2015”* - risulta formulata dall'avv. Pietro Magno il quale, nell'interesse del dott. Argese Ciro, chiede a questo Ufficio di *“tener conto nella determinazione ed assegnazione dei seggi degli emendamenti sopra indicati ed approvati e, quindi, facenti parte del testo approvato per legge”* e di dare *“disposizioni affinché venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia l'errata corrige per porre rimedio al mero errore materiale in oggetto”*;
- che con la seconda nota a firma dell'avv. Bavaro, rubricata *“ricorso contro...”*, il predetto, sempre nell'interesse della dott.ssa Ferri Francesca, chiede che questo Ufficio, *“previa adozione di ogni più idonea misura cautelare quale la sospensione delle operazioni di proclamazione degli eletti”*, voglia *“rimettere la questione alla Corte Costituzionale previa favorevole valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità della legge regionale n. 7/2015 per contrasto con gli artt. 1, comma 2°, 117 e 121, comma 2°, della Costituzione”*;
- che le note degli avv.ti Nardelli (nell'interesse dell'avv. Capone Loredana) e Smaldone (nell'interesse della dott. Maurodinoia Anna), sebbene contenenti delle richieste di *“assegnazione di seggi”* e di conseguente proclamazione a consigliere regionale delle rispettive loro assistite, sono qualificabili come mere *“memorie”* a sostegno delle proprie rispettive tesi in ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali ed all'interpretazione delle relative disposizioni normative della legge regionale applicabile;
- che analogamente ma da un'opposta prospettiva le note prodotte dall'avv. F. Amati e dal sig. Antonio Paolo Scalera sono altresì qualificabili come semplici *“memorie”* a conforto delle proprie rispettive deduzioni;
- che, peraltro, queste ultime quattro note sono state espressamente redatte ed argomentate sulla scorta di *“dati pubblicati dagli organi di stampa”* e di altre fonti (quantunque istituzionali ma non riconducibili a questo Ufficio Centrale Regionale, unico organo deputato per legge alle attività ed agli atti del procedimento elettorale previsto dalla citata legge regionale;
- che, infine, con la nota presentata nel proprio interesse in data 29.6.2015 la sig.ra Ferri Francesca chiede di accedere agli atti del procedimento per acquisire copia di: 1) *“atto contenente le determinazioni assunte da codesto ufficio centrale regionale rispetto alle due predette diffide ed al ricorso presentati dalla sottoscritta”*; 2) *“verbale di insediamento e/o convocazione dell'ufficio centrale regionale”*; 3) *“verbale di proclamazione relativa al Presidente della Giunta Regionale”*; 4) *“qualsivoglia ulteriore atto e/o documento relativo al procedimento elettorale che contenga decisioni e/o determinazioni dell'ufficio centrale”*



regionale rispetto alla denunciata questione giuridica dell'illegittima non totale corrispondenza del testo pubblicato dalla legge elettorale n. 7/2015 rispetto al testo approvato nella seduta del consiglio regionale del 26.2.2015";

➤ **considerato:**

- che, rispetto alla "nota" degli avvocati M. Laforgia, G. Di Cagno e F. P. Bello (nell'interesse dell'avv. Davide Bellomo) quivi pervenuta "per conoscenza" ed alle "memorie" dell'avv. G. V. Nardelli (nell'interesse dell'avv. Loredana Capone), dell'avv. G. L. Smaldone (nell'interesse della dott.ssa Maurodinoia Anna), dell'avv. F. Amati (nel proprio interesse) e del sig. Antonio Paolo Scalera (nel proprio interesse) non v'è luogo a provvedere, trattandosi - come già detto - di semplici memorie a sostegno delle rispettive deduzioni e prospettazioni e che il procedimento elettorale disciplinato dall'attuale legge regionale (L. R. 10.3.2015 n. 7, art. 15), non prevede alcuna forma di "partecipazione" alle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale da parte di chiunque;
- che, con riguardo alla richiesta di applicazione "*del comma 8 bis... per effetto dell'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, nella seduta del 26.2.2015, dell'emendamento n. 34...*" come formulata dall'avv. Bavaro in data 16.6.2015 ed all'analogha richiesta espressa dall'avv. Magno (estesa anche all'emendamento n. 31 del resoconto stenografico della seduta del 26.2.2015), è appena il caso di rilevare che la "approvazione" di un testo di legge proposto non esaurisce il processo di formazione della legge stessa, all'uopo essendo necessario che lo stesso testo (dopo l'approvazione) sia promulgato e pubblicato (nel caso di specie, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia), sicché la legge vincolante (per la quale "*è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge*") è solo quella approvata, promulgata e pubblicata: nella specie quella riportata sul B.U.R. Puglia n. 36 del 13.3.2015;
- che questo organo elettorale non ha - ovviamente - alcun potere di correggere eventuali errori materiali della legge regionale pubblicata sul predetto Bollettino Ufficiale, né ha facoltà (perché non prevista da alcuna norma) di sospendere le operazioni elettorali sì da "*consentire al competente Ufficio regionale di procedere alla pubblicazione anche di tale comma 8 bis...*" (nota avv. Bavaro del 16.6.2015) ovvero di "*dare disposizioni affinché venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione l'errata corregge...*" (nota avv. P. Magno del 23.6.2015);
- che, fermo restando quanto appena rilevato in ordine all'insussistenza di qualsiasi potere e/o facoltà di sospensione del procedimento elettorale (in difetto di norma che a tanto legittimi), è necessario precisare che quest'Ufficio non ha neppure alcuna legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 11 marzo



1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto la funzione degli uffici elettorali si esplica nello svolgimento di operazioni amministrative, dalle quali esula un momento suscettibile di configurarsi come propriamente decisorio (cfr., ex multis, Corte Cost. 164/2008); sicché quest'ufficio non potrebbe disattendere la normativa regionale, ancorché, in ipotesi, affetta da illegittimità costituzionale;

- che - eventualmente - le parti interessate avrebbero la possibilità impugnare dinanzi al TAR il provvedimento (finale) dell'Ufficio Centrale Regionale, emesso in applicazione della norma errata o in ipotesi incostituzionale, sollevando in quella sede la relativa eccezione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
- che, infine, con riferimento alla richiesta di atti presentata dalla sig.ra Ferri Francesca in data 29.6.2015 deve osservarsi che: **I)** il presente provvedimento è l'unico "*atto contenente le determinazioni assunte da codesto ufficio centrale regionale rispetto alle due predette diffide ed al ricorso presentati dalla sottoscritta*", atteso che il procedimento elettorale che questo Ufficio (che - lo si ribadisce - è un organo amministrativo senza alcun potere giurisdizionale) deve svolgere è quello stabilito dalla legge regionale vigente e le cui norme non prevedono alcun obbligo di provvedimenti diversi ed ulteriori rispetto al verbale delle operazioni di verifica; **II)** nella citata istanza non è indicato alcun concreto interesse all'acquisizione del "*verbale di insediamento e/o convocazione dell'ufficio centrale regionale*" e del "*verbale di proclamazione relativa al Presidente della Giunta Regionale*", sicché non può farsi luogo alla richiesta indicata (al riguardo è appena il caso di osservare che non esistono verbali separati ma un unico verbale che cristallizza tutte le attività e gli atti posti in essere dall'Ufficio Centrale Regionale dal momento della sua costituzione al momento della chiusura delle operazioni); **III)** rispetto all'ultima richiesta formulata, valgono le considerazioni appena espresse sub I), atteso che tale ultima istanza proposta dalla Ferri è del tutto analoga a quella dalla stessa formulata sub n.1) della sua nota.

p.q.m.

respinge tutte le retroscritte istanze e dispone procedersi oltre nelle operazioni dell'Ufficio.

Bari, 30 giugno 2015

I Componenti

dott. Nito Francesco Nettis

dott.ssa Manuela Saracino

Il Presidente

dott. Marcello De Cillis

Il Segretario

dott. Giuseppe Di Cecco